

## NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa denominato "Tuttasalute" e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995 e in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n° 417/D del 28 settembre 2000.

### I. TERMINOLOGIA

Nel testo che segue si intende per:

- **Assicurato** la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** il contratto di assicurazione;
- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Contraente** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio;
- **Indennizzo** il capitale erogato da Cattolica in caso di sinistro;
- **Massimale** la somma massima, stabilita nel contratto, che Cattolica è tenuta a corrispondere in caso di sinistro o per anno assicurativo;
- **Polizza** il documento che prova il contratto di assicurazione;
- **Premio** la prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica;
- **Sinistro**
  - A) nella garanzia malattia primaria (critical illness), il termine sinistro indica la diagnosi nei confronti dell'assicurato di una delle malattie elencate nell'articolo "Oggetto della garanzia"; qualora sia operante la garanzia aggiuntiva invalidità permanente da infortunio, di una invalidità permanente da infortunio;
  - B) nella garanzia indennitaria, per sinistro si intende:
    - il ricovero dell'assicurato in un centro ospedaliero con conseguente intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale. E' compreso il day surgery (intervento chirurgico in giornata);
    - il ricovero con almeno un pernottamento dell'assicurato in un centro ospedaliero senza intervento chirurgico. In ogni caso è escluso il day hospital;
  - C) nella garanzia protezione legale, per sinistro si intende il caso assicurativo, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per cui è prestata la garanzia;
  - D) nella garanzia assistenza, il termine sinistro indica l'evento che determini la richiesta di assistenza dell'assicurato.

### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### A. Sede legale e sede sociale

Il contratto è concluso con Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - sede legale - sita in Italia, in Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona.

#### B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle imprese di Verona n° 00320160237.



### III. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

#### A. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 122 del D. lgs n° 175 del 17 marzo 1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali.

Cattolica propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

#### B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**

*Servizio clienti*

*Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)*

*Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131*

*e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

*Servizio tutela degli utenti*

*Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA*

*Fax 06/42133206*

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il contraente.

#### C. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'assicurato derivanti dal contratto Tuttasalute sono soggetti a un termine di prescrizione annuale, che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere, ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile.

#### D. Forma e lingua del contratto

Il contratto Tuttasalute è redatto in lingua italiana.

### IV. INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

Tuttasalute offre:

- un indennizzo in caso di una malattia primaria (critical illness) o di un intervento chirurgico; indennizzo in caso di una malattia primaria (critical illness) o di un intervento chirurgico;
- la protezione legale degli interessi dell'assicurato/contraente per i casi di "malasanità";
- un'assistenza concreta per diversi tipi di esigenza.

## A. STRUTTURA GENERALE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle condizioni generali di assicurazione contenute in polizza.**

Il contratto Tuttasalute si articola in:

- condizioni generali di assicurazione;
- malattia primaria (critical illness);
- indennitaria;
- protezione legale;
- assistenza.

La caratteristica principale di Tuttasalute è la liquidazione da parte di Cattolica di un indennizzo in seguito alla diagnosi di una malattia primaria (critical illness) o in seguito a intervento chirurgico. Il contratto permette la scelta o il cumulo tra le garanzie malattia primaria (critical illness) o indennitaria, a cui vengono in ogni caso affiancate le prestazioni di protezione legale e assistenza. Le disposizioni applicabili a tutte le prestazioni sono contenute nelle condizioni generali di assicurazione, mentre quelle specifiche sono contenute all'interno delle relative garanzie.

### a) Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia

Nel momento in cui il contraente ha notizia dell'accettazione, da parte di Cattolica, della proposta contrattuale, il contratto si considera concluso sempreché sia stata versata la prima rata di premio.

Il rischio è coperto dalle ore 24 del giorno del pagamento della prima rata di premio.

Fanno eccezione:

- alcune patologie della garanzia malattia primaria (critical illness) elencate nell'articolo relativo alla "Carenza";
- le limitazioni elencate nella garanzia indennitaria all'articolo "Decorrenza della garanzia";
- le limitazioni elencate nella garanzia protezione legale all'articolo "Insorgenza del caso assicurativo".

### b) Premio e tariffa

Il contraente è tenuto a versare il premio alle scadenze. L'importo da corrispondere viene determinato sulla base delle tariffe predisposte da Cattolica.

Il contraente ha la possibilità di conoscere l'ammontare della tariffa predisposta da Cattolica richiedendo un preventivo a una delle agenzie di Cattolica stessa.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

**AVVERTENZA:** in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

### c) Durata del contratto e garanzia di rinnovo

Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza.

Qualora il contraente lo richieda e venga pertanto indicato "SI" alla voce tacito rinnovo nella scheda di polizza, il contratto verrà rinnovato per un anno e così successivamente fino al compimento del 70° anno di età dell'assicurato e l'assicurazione manterrà la sua efficacia fino alla scadenza annuale.

È facoltà del contraente recedere dal contratto comunicando la disdetta mediante lettera raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.



Peraltro, Cattolica al momento del rinnovo del contratto potrà modificare le condizioni contrattuali ma in tal caso dovrà darne comunicazione al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. Se il contraente non comunicherà a Cattolica di accettare espressamente le nuove condizioni entro la scadenza contrattuale, il contratto si intenderà risolto alla sua scadenza.

Il pagamento del nuovo premio costituisce in ogni caso dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

**d) Dichiarazioni inesatte o reticenti**

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente e/o dall'assicurato relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

**e) Recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro, il contraente può recedere dal contratto mentre Cattolica rinuncia a questa possibilità.

Il recesso deve essere esercitato entro 60 giorni dal momento in cui Cattolica ha pagato o ha comunicato il rifiuto al pagamento dell'indennizzo. Il recesso, comunicato a Cattolica con raccomandata a.r., ha effetto dopo il 30° giorno dal ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso, Cattolica rimborsa al contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non goduto.

**B. GARANZIA MALATTIA PRIMARIA (CRITICAL ILLNESS)**

**a) Oggetto**

Cattolica corrisponde il capitale assicurato se, durante il periodo di operatività del contratto, all'assicurato viene diagnosticata una delle seguenti malattie primarie:

- coma;
- ictus cerebrale;
- infarto miocardico;
- insufficienza renale;
- malattie dei motoneuroni;
- malattia di Alzheimer;
- morbo di Parkinson;
- sclerosi multipla;
- trapianto d'organo;
- tumore maligno;
- invalidità permanente da infortunio (garanzia aggiuntiva).

**b) Operatività della garanzia**

L'assicurazione, tra gli altri casi, non è operante per le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto.

**c) Periodi di carenza**

È previsto un periodo di carenza di 90 giorni per le seguenti malattie:

- malattie dei motoneuroni;
- malattia di Alzheimer;
- morbo di Parkinson;
- sclerosi multipla;
- tumore maligno.

**d) Rinvio normativo**

Per tutto quanto non espressamente regolato nella garanzia malattia primaria (critical illness), si applicheranno le disposizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione.

## C. GARANZIA INDENNITARIA

### a) Oggetto

Cattolica corrisponde un indennizzo all'assicurato in caso di:

- intervento chirurgico, anche ambulatoriale,
  - ricovero senza intervento chirurgico;
- resi necessari da:
- infortunio;
  - malattia;
  - parto.

L'ammontare dell'indennizzo è fisso in funzione del capitale scelto.

### b) Operatività della garanzia

L'assicurazione, tra gli altri casi, non è operante per:

- le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto;
- interventi di chirurgia dentale a seguito di malattia;
- interventi a finalità estetiche.

### c) Periodi di carenza

La garanzia ha effetto:

- per gli infortuni: dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio;
  - per le malattie:
    - dal 30° giorno successivo a quello del pagamento del premio per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto. Se il contratto viene emesso in sostituzione di altro contratto malattie, relativamente agli stessi assicurati, si farà riferimento alla data di pagamento del premio del contratto sostituito;
    - dal 180° giorno successivo a quello del pagamento del premio per le malattie insorte prima della sottoscrizione del contratto.
- Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della sottoscrizione del contratto. Tuttavia se tali circostanze sono state dichiarate nel questionario anamnestico o nel rapporto di visita medica, l'assicurazione sarà operante per le patologie per le quali Cattolica non emetta appendice di esclusione.
- Se il contratto viene emesso in sostituzione di altro contratto malattie, relativamente agli stessi assicurati, per la carenza si farà riferimento alla data di pagamento del premio del precedente contratto sostituito o di ulteriori precedenti contratti da quest'ultimo sostituiti;
- dal 300° giorno successivo a quello del pagamento del premio per il parto.

Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante dal 30° giorno successivo al pagamento solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di stipula del contratto.

Se la gravidanza o la malattia da gravidanza o puerperio sono insorte nel corso del precedente contratto malattie sostituito, o ulteriori precedenti da questo sostituiti, sono comprese in garanzia, purchè la gravidanza o la malattia da gravidanza o puerperio abbiano avuto inizio dopo 300 giorni dalla data di effettivo pagamento del premio di tale polizza sostituita.

### d) Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente regolato nella garanzia indennitaria, si applicheranno le disposizioni contenute nelle condizioni generali di assicurazione.

## D. GARANZIA PROTEZIONE LEGALE

### a) Società Gestionaria

La gestione dei sinistri per la garanzia protezione legale è stata affidata da Cattolica ad ARAG Assicurazioni S.p.A., sede e direzione generale: Viale delle Nazioni n° 9 - 37135 Verona, alla quale l'assicurato può rivolgersi anche direttamente.



Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045 8290411;
  - fax per l'invio di nuove denunce di sinistro: 045 8290557;
  - fax per l'invio di documentazione successiva, relativa alla gestione del sinistro: 045 8290449.
- L'assicurato può sempre contattare direttamente ARAG, in particolare anche attraverso il numero verde: 800 508008.

#### b) Oggetto

La polizza assicura le spese per la protezione legale in sede giudiziale ed extragiudiziale, comprendone le spese relative.

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata e operano solo qualora si verifichino i casi coperti dalle altre garanzie previste in polizza: malattia primaria, indennitaria e assistenza e cioè:

- per sostenere la richiesta del risarcimento di danni extracontrattuali a persone o cose, subiti per fatti illeciti compiuti da terzi;
- per sostenere controversie che originano da presunte responsabilità contrattuali, proprie o di controparte, purchè il valore in lite sia superiore a euro 1.000,00;
- per sostenere controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali, purché conseguenti o connesse ai casi coperti dalle altre garanzie previste in polizza: malattia primaria, indennitaria e assistenza.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

### E. GARANZIA ASSISTENZA

#### a) Oggetto

Cattolica offre 3 diversi livelli di servizio modulabili a seconda delle diverse esigenze del cliente: assistenza base: prevede oltre ai tradizionali servizi di assistenza anche innovative coperture; secondo parere medico: l'innovativo servizio di secondo parere medico utile quando il cliente vuole avere una seconda valutazione medica su una diagnosi già effettuata; assistenza domiciliare integrata (ADI): viene offerto al cliente un servizio completo in caso sia stato ricoverato a lungo. Le prestazioni offerte sono:

- ospedalizzazione domiciliare per la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare;
- prestazioni professionali che prevedono l'invio al domicilio di personale medico e paramedico;
- servizi sanitari per poter eseguire presso il proprio domicilio esami e accertamenti;
- servizi non sanitari che garantiscono all'assicurato il disbrigo delle incombenze familiari (come pagamento di bollette, spesa, sorveglianza minori ecc.).

#### b) Centrale operativa

È la struttura di Euro Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, n° 8 - 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori; è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Cattolica, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa, la prestazione di assistenza prevista in polizza.

#### **NOTA BENE:**

**Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di procedere alla sua sottoscrizione, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e il recesso delle parti. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alla nostra agenzia.**